

Art. 4

AS 840

all'articolo 4, comma 1, le parole "o in quelli" sono soppresse.

BORGHESI, allora

L. 600

Art. 5

AS 840

dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal Questore e di registrazione nel Sistema d'Informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2, si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5 ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinques. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di fragranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso."

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen."

BORGHESI, telefono

5.0.600

Art. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione per i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.
2. I familiari di cui al primo comma comprendono il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai 25 anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

BORGHESI, lettore

G.O.600

Art. 9

AS n. 840

all'articolo 9, comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23, e nel caso in cui la Commissione territoriale ha adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.».

BORGHESI, telabu

9. 500

Art. 9

AS 840

all'articolo 9,

- 1) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "465.228,75 euro per l'anno 2018 e";
- 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1 gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 2.481.220,00. euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

conseguentemente :

all'articolo 39, comma 1, lettera c), le parole "quanto a 531.423 euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti "quanto a 66.194 euro per l'anno 2018" e le parole "a 2.497.109 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 4.978.329 per l'anno 2019"

BORGHESI, Roberto

9.601

Art. 10

AS 840

all'articolo 10, comma 1,

1) alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "il questore" sono inserite le seguenti: "*, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,*"

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "*ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3.*"

BORGHESI, zelatore

10.600

Art. 12

A.S. n. 840

Emendamento

all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

“a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente :

2. Con decreto del Ministro dell'interno , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.

~~3)~~ Il comma 3 è abrogato ;
e. r.

BORGHESI, zelatore

12.500

Art. 15

AS 840

All'articolo 15, prima del comma 1, è inserito il seguente:

“ 01. Le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte EDU sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato”

BORGHESI, *celebre*

15.601

Art. 15

AS 840

All'articolo 15, comma 1, capoverso Art. 130-bis (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole *"nei processi civili"* sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole: *"Nel processo civile, quando"* sono sostituite dalla seguente: *"Quando"*

BORGHESI, il celebre

15.802

Art. 15

AS 840

All'articolo 15, dopo il comma 1 è inserito il seguente::

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.197, le parole "e sino al 1 ° gennaio 2019" sono soppresse.».

BORGHESI, celebre

15. 603

Art. 17

A.S. n. 840

Emendamento

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Nuove norme in materia di uso e porto di oggetti vietati in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.*»;
2. Nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è consentito procedere all'arresto in flagranza. Negli stessi casi quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera sussistente lo stato di flagranza, ai dell'articolo 382 dello stesso codice, quando il fatto è provato inequivocabilmente per mezzo di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si applica l'articolo 10, comma 6-*quater* del decreto legge 20 febbraio 2014, convertito dalla legge 10 aprile 2017, n. 48.

BORGHESI, Celebre

17. 0. 600

All'articolo 18 ~~del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113~~, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione trova progressivamente applicazione, nel corso del 2019, agli altri Comuni capoluogo di provincia."
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis*- Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1."
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39".
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "comma 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1- bis si fa fronte con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente".

BORGHESI, Celore

18.600

Art. 19

A.S. n. 840

All'articolo 19 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola "comuni", aggiungere le seguenti: "capoluogo di provincia, nonché quelli",
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i parametri, connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per Comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma."

BORGHESI, Telebore

19.500

Art. 21

A.S. n. 840

Emendamento

All'articolo 21 ~~del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113~~ dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dopo l'articolo 13 del ~~predetto~~ decreto legge n. 14 del 2017, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza non definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per i delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi, né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
4. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole, "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono aggiunte le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,".

BORGHESI, zelobu

21. 500

Emendamento

Dopo l'articolo 21. inserire il seguente:

<< Art. 21 bis

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi, rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

BORGUESI, relatore

21. 0. 600

Art. 21

A.S. n. 840

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

“ART. 21-bis

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno”*;
 - b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“Il contravventore al divieto emesso in relazione al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni”*.

BORGHESI, zelatore

21.0.601

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

<<Art. 23-bis
(Modifiche al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

“Art. 213”
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di trasgressione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopraindicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di farlo, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi 5 giorni dalla comunicazione di cui al successivo periodo, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale della prefettura UTG competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il

sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati dal comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati dal comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso ovvero consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.”;

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

“Art. 214
(Fermo amministrativo del veicolo)

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato

la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso ovvero consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988,00 a euro 7.953,00. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.”;

c) All'articolo 214-bis, ai commi 1 e 2, dopo le parole “articoli 213” inserire le seguenti: “, comma 5,”;

d) dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

"Art. 215-bis

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. Con cadenza semestrale i prefetti provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 e successive modificazioni a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato apposito elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nel precedente articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del Prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 e successive modificazioni. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo che precede.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.">>.

BORGHESI, *relebre*

23.0.200

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

“Art. 26-bis

(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;
 - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 viene predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.
5. Per gli impianti di cui ai precedenti commi, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispose il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è elaborato allo scopo di:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
 - c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di

(/)

emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti di prevenzione incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

BORGHESI, relatore

26.0.60

Emendamento**Articolo 31**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 31-bis***(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)***

1. All'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della Regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
 2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
 3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della Regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
 4. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della Regione e degli Enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
 5. Alla scadenza del termine dei novanta giorni, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'Autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto, un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata

dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 4 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

6. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
7. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
8. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della Regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle Regioni e dagli Enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 4 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
9. Avverso il programma di cui al comma 9, è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'Amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.”.

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal comma 1 del presente articolo esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 4, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In questi casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017..

3. Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/2017, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.>>.

BORGHESI, celebre

31.0.699

Art. 32.

A.S. n. 840

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

<<Art. 32-bis
(Riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione)

All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al primo periodo, le parole "*Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dell'economia e delle finanze*" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno 2 divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia*";
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*".

BORGHESI, *celebre*

32.0.600

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

“ART.35-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

BORGHESI, *celebre*

35.0.600

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

“ART.35-bis
(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il “Fondo per la sicurezza urbana”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, quale concorso dello Stato al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:
 - a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
4. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

BORGHESI, relatore

35.0.601

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

“ ART. 35-bis

(Videosorveglianza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”, della Missione “Ordine pubblico e sicurezza”, dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

BORGHESI, celebre

35.0.602

ART. 35

Dopo l'articolo, inserire il seguente
"Art. 35-bis.

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121)

35.0.603

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "Ministro della difesa" sono aggiunte le seguenti ", con il Ministro dell'economia e delle finanze";
- b) dopo le parole "criminalità organizzata e ambientale" sono aggiunte le seguenti "nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

BORGHESI, relatore

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, regola l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "droni") nell'ambito delle attività svolte, in via generale, dalle Forze di polizia nel settore del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. La citata disposizione, affida, altresì, ad apposito decreto interministeriale la relativa disciplina applicativa.

La presente proposta normativa è volta a estendere le finalità di impiego delle citate strumentazioni tecniche:

- a. a tutte le Forze di polizia, nei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia;
- b. per il solo Corpo della Guardia di finanza, anche per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.

L'iniziativa, pertanto, è tesa a consentire:

- relativamente alle finalità di cui alla lettera a., un più proficuo utilizzo delle suddette attrezzature tecnologiche (ampliando i relativi settori operativi d'impiego) a beneficio dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta dalle Forze di polizia, nell'ambito dei compiti istituzionali ad esse attribuiti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 177/2016;
- con riguardo alla lettera b., il rafforzamento delle attività svolte dalla Guardia di finanza a contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico-finanziario, tra i quali, a titolo esemplificativo, il contrabbando, il traffico di valuta e la contraffazione (rispetto a cui spesso le classiche tecniche investigative risultano inefficaci, tenuto conto dell'ormai elevato livello di attenzione posto dai criminali nell'espletamento della specifica attività illegale).

La disciplina di utilizzo dei droni per le rinnovate finalità è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

"Art.35-bis

(Modifiche all'articolo 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. *All' articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 7-bis, dopo le parole "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi" inserire le seguenti: "od in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna". Dopo le parole "alcoliche e superalcoliche", aggiungere, in fine: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici".*
 - b) *dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente comma: "7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."*

BORGHESI, Roberto

35.0.604

Art. 36

A.S. n. 840

All'articolo 36, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto in fine il seguente comma:

“2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.”.

BORGHESI, relatore

36.600

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

<<Articolo 38-bis

(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura)

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 13, dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia liberatoria di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".
- b) all'articolo 13, al comma 3, le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro";
- c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso";
- d) all'articolo 19, al comma 1, lett. d), aggiungere in fine le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla";
- e) all'articolo 19, dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d)";
- f) all'articolo 20, al comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati";
- g) all'articolo 20, al comma 2, le parole: "dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga";
- h) all'articolo 20, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
"7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell'erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito accumulato, per effetto della moratoria stessa, sino a 120 mesi senza interessi e oneri.

7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria";>>.

BORGHESI, relatore

38.0.500